



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con atto C.C. n. 33 del 11/08/2014 (in vigore dal 1/1/2014)
Integrazione delibera C.C.19 del 30/03/2017
Integrazione delibera C.C.18 del 27/03/2019

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Obbligazione tributaria

Art. 3 - Criteri per la determinazione delle tariffe e dei costi

Art. 4 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

Art. 5 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 6 – Articolazione tariffaria

Art. 7 – Criteri di determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

Art. 8 – Criteri di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

Art. 9 - Locali ed aree scoperte ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Art. 10 – Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 11 – Riduzioni per le utenze non domestiche

Art. 12 – Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 13 – Tributo giornaliero

Art. 14 – Tributo provinciale

Art. 15 – Dichiarazione

Art. 16 – Riscossione

Art. 17 – Accertamento

Art. 18 - Agevolazioni sociali

Art. 19 – Cumulo di riduzione e agevolazioni

Art. 20 – Entrata in vigore

Art. 21 - Clausola di adeguamento

Art. 22 - Disposizioni transitorie

Art. 23 - Disposizioni per l'anno 2014

Allegato A

Allegato B

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Montese, costituente ai sensi dell'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 una delle componenti dell'imposta unica comunale riferita ai servizi
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
3. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilati a quelli urbani è regolata dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia ambientale alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitarie.

Art. 2 Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini previsti.
3. Nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 3 Criteri per la determinazione delle tariffe e dei costi

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. Sulla base dell'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa del tributo alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, che devono essere coperti integralmente dal gettito del tributo, sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

5. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente ed al Comune in tempo utile all'approvazione del bilancio comunale.

6. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo e/o anche in piani successivi, da approvare non oltre al termine previsto per l'accertamento dei tributi locali, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione della tassa provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili; ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

7. In relazione all'accantonamento al fondo svalutazione crediti da inserire all'interno del PEF secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente, l'ente può fare riferimento ai criteri di quantificazione previsti dalle regole contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e al p.c. all. 4/2 al citato decreto, e a successive modificazioni ed Integrazioni.

8. L'importo determinato ai sensi del comma 7 è da intendersi come limite massimo e viene ridotto in occasione della cancellazione per inesigibilità dei crediti ovvero a seguito della riscossione degli stessi. In questo ultimo caso le relative somme costituiranno sopravvenienze attive da dedurre dai costi nell'esercizio in cui si manifestano.

Art. 4

Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Si considerano soggetti

tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.

3. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

4. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 5

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
 - b) superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché di fatto non utilizzate;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze attive (gas, acqua, luce);
 - f) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita di veicoli;
 - g) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Rimangono soggetti a tariffa oltre ai locali, l'area della proiezione al suolo delle pensiline;
 - h) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
 - i) unità immobiliari danneggiate, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo effettivo di non occupazione;
 - l) locali o aree impraticabili o interclusi.
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.
5. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

Art. 6

Articolazione tariffaria

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale, nella proporzione dettata dalla scelta dei coefficienti e dall'elaborazione delle tariffe.

Art. 7

Criteria di determinazione delle tariffe per le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale 'C', intestate di norma a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni site nel Comune.

Art. 8

Criteria di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie indicate nell'Allegato B, sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione, l'assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico si applica la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 9

Locali ed aree scoperte ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo per le utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e di magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente

collegati all'esercizio di dette attività produttive, ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono di norma esclusi dal tributo le superfici effettivamente destinate a:

a) allevamento di animali (stalle e simili);

b) produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci, potature, ecc. (fienili e simili);

c) strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta (esclusi i locali adibiti a uffici, mense, spogliatoi e servizi) le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
Lavanderie e tintorie	70%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Tipografie	50%
Cantine vinicole, stabilimenti acque minerali, caseifici	40%
Lavorazioni metalmeccaniche	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	50%
Studi dentistici od odontotecnici	15%
Magazzini e locali di lavorazione prodotti ortofrutticoli	60%
Locali di lavorazione del legno	40%

4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

5. Le esclusioni dal tributo e le percentuali di abbattimento delle superfici di cui ai commi precedenti vengono riconosciute a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti e autocertificando ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente;

b) presentare al Comune, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione/riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 10
Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 6 mesi all'anno: riduzione del 10%;
- b) la tassa è ridotta al 50%, per le abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
- c) abitazioni con unico occupante residente: riduzione del 30%;**
- d) abitazioni occupate da un nucleo familiare residente di non più di due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni: riduzione del 30%;**

2. Le riduzioni tariffarie di cui alla lettera a) e b) del comma 1, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione, se tempestivamente presentata ai sensi del successivo art. 13.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 13.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 11
Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente per meno di 6 mesi all'anno: riduzione del 30%.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al comma 1 risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia richiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione, se tempestivamente presentata ai sensi del successivo art. 13.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della suddetta riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art. 13.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 12
Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel perimetro della zona identificata come tale ai fini della raccolta RSU, come risultante da idonea perimetrazione cartografica elaborata dall'Ufficio Tecnico e approvata con delibera di GM.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti situati fuori dalle zone servite sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta situati nel Comune.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 13
Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di sei ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;

- d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate da associazioni di volontariato del comune in occasione di manifestazioni politiche, sociali, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero;

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico provvede alla liquidazione e riscossione del tributo in base a tariffa giornaliera.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 14 **Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 15 **Dichiarazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della variazione.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini suddetti, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante, qualora sia inequivocabilmente

riconducibile al medesimo immobile, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'utenza.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso.

8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal Comune. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica o PEC. Le dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

9. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio tramite raccomandata a/r, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

10. I soggetti obbligati che hanno già presentato regolare dichiarazione ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti S.U. sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 4.

Art. 16 Riscossione

1. Il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che il versamento possa essere effettuato, inoltre, tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti normalmente alla fine dei mesi di giugno e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. In caso di eventi particolari e straordinari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, introduzione di modifiche normative che incidano direttamente sulla definizione della tassa o su aspetti organizzativi legati alla sua gestione, tardiva approvazione del bilancio di previsione, tardiva approvazione dei piani economici finanziari, eccetera, le scadenze, il numero delle rate di versamento del tributo, la previsione di eventuali acconti e, e in generale le modalità di riscossione potranno essere modificati con apposita deliberazione di Giunta Comunale senza che sia necessaria una delibera di Consiglio Comunale.

4. L'importo complessivo della tassa annuale dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Il Comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, appositi avvisi di pagamento contenenti l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, sia inferiore ad € 12,00. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 12 il contribuente è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia pari o superiore ad € 6,00.

7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle scadenze stabilite nell'avviso di pagamento, il Comune provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo Raccomandata A.R., di un sollecito di pagamento, maggiorato delle spese di notifica, prevedendo il termine di sessanta giorni dalla ricezione dello stesso per effettuare, in un'unica rata, il versamento di quanto dovuto.

8. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, con applicazione delle sanzioni, spese ed interessi previsti dalla legge.

Art. 17 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo appositi avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 18 Agevolazioni sociali

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può accordare a soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati dagli stessi con esclusione di quelli sublocati.

2. L'agevolazione può essere riconosciuta, su istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali/patrimoniali minimi fissati dal Comune.

3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.

4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.

5. L'entità delle agevolazioni, le procedure, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposito atto dell'organo competente.

Art. 19
Cumulo di riduzione e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 70% della tariffa intera a seguito dell'applicazione successiva delle varie agevolazioni.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 21
Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 22
Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 23
Disposizioni per l'anno 2014

1. Per il 2014, in sede di prima applicazione, l'importo del tributo deve essere versato in 2 rate, con scadenza rispettivamente nei mesi di ottobre 2014 e nel mese di febbraio 2015.

**ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Categorie delle utenze domestiche

Classe A - Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari
Cat 1 - Abitazioni private e relativi garage

ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Categorie delle utenze non domestiche

Classe B - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi

Cat.9 Teatri e cinematografi, studi di incisione di radio e televisioni, sale da ballo, circoli, discoteche, sale da giochi

Cat.12 Locali di enti pubblici non economici, musei, biblioteche, istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, palestre

Classe C - Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati, magazzini

Cat.8 Magazzini e depositi non attinenti ad attività con vendita, rivendite di bibite ed acque minerali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali

Cat.15 Aree di campeggi

Cat.16 Aree di distributori di carburanti e di parcheggi all'aperto pubblici e privati

Classe D - Locali ed aree per collettività e convivenze, esercizi alberghieri

Cat.3 Alberghi, locande, pensioni, bagni pubblici

Cat.13 Collegi, convitti, comunità, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura, mense sociali

Classe E - Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali

Cat.2 Studi professionali, uffici commerciali, industriali, artigianali, ecc. anche e d'istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie, totocalcio, totip, enalotto, lotto, uffici di associazioni, consorzi, cooperative, ordini professionali, studi tecnici e pubblicitari, laboratori, poliambulatori, studi medici, veterinari e fisioterapici, autoscuole

Classe F - Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli

Cat.7 Esercizi commerciali, non compresi nella classe VI, magazzini all'ingrosso

Classe G - Locali ed aree ad uso di commercio all'ingrosso di beni durevoli

Classe H - Locali ed aree ad uso di attività artigianali e industriali

Cat.10 Locali e tettoie degli stabilimenti industriali, laboratori e magazzini, locali e tettoie degli artigiani (con riferimento all'intera superficie nei quali si producono rifiuti urbani), serre coperte

Cat.11 Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, copisterie

Classe I - Locali ed aree adibite a pubblici esercizi

Cat.4 Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie

Cat.5 Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie

Classe J - Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

Cat.6 Esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, pesce, negozi e supermercati di alimentari e promiscui

Classe K - Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche